



"Non riteniamo condivisibili le preoccupazioni espresse dall'Autorità in ordine all'assetto concorrenziale derivante dall'art.19 del contratto che abbiamo stipulato ed invitiamo pertanto l'Autorità stessa a riconsiderare le sue valutazioni."

E' con queste parole che si conclude la [comunicazione congiunta di Assopetroli, Grandi Reti, Faib, Fegica e Figisc](#) in risposta ai rilievi formulati dall'Antitrust e affidati ad una [comunicazione del 18 dicembre scorso](#), in relazione al [modello di Contratto di Commissione](#) oggetto dell'[Accordo del 8.10.2013 tra le Associazioni di categoria dei retisti indipendenti e dei gestori](#).

Come avevamo già anticipato in tempi non sospetti -vedi l'articolo "[Contratto di Commissione: l'industria invoca l'Antitrust](#)

" del 11.10.2013 che offre una ricostruzione dell'intera vicenda- l'Accordo sulla nuova tipologia contrattuale, in applicazione delle disposizioni contenute dalla

[legge 27/2012](#)

, aveva da subito incontrato i brontolii seccati e spazientiti delle compagnie petrolifere, che si erano autoescluse dalla negoziazione avviata seguendo un modello di comportamento che le ha caratterizzate in questi ultimi anni: finché si chiacchiera, le compagnie si lamentano, invocano e si stracciano le vesti; quando ci si avvicina a concretizzare, si sottraggono a qualsiasi responsabilità.

Soprattutto se per finalizzare l'obiettivo si deve passare per un negoziato a "schiene dritte" e intese che tengano conto dell'equilibrio di interessi differenti.

Da questo punto di vista sembra sempre più percepibile che il destino personale di certi manager sia più legato all'"obiettivo" di impedire qualsiasi accordo, indipendentemente dal contenuto, che ai risultati (invero disastrosi) della propria azienda.

Sia come sia, quei brontolii industriali sono giunti, se ce ne fosse stato bisogno, anche alle orecchie dell'Antitrust che ha messo in discussione il contratto di commissione uscito dall'intesa tra retisti e gestori per un paio di questioni.

La prima perché questo contratto impedirebbe ai gestori di abbassare i prezzi! Se ci fosse chi non crede, ecco il testo: "l'effetto concreto derivante dalla fissazione del prezzo di rivendita da parte del committente è infatti quello di sterilizzare, **impedendo ai gestori di ridurre il prezzo alla pompa**, una parte delle pressioni concorrenziali che si realizzano nell'ambito dei mercati locali tra punti vendita nella titolarità dello stesso soggetto (concorrenza *intrabrand*)".

La seconda perché, a parere dell'AGCM, l'art.19 del modello del contratto -che si limita a prevedere che il compenso del gestore debba essere "comunque non dissimile da quanto percepito precedentemente dal Commissionario in un corrispondente contratto di somministrazione, come margine minimo su ogni litro di carburante rivenduto"- impedirebbe la concorrenza nel settore perché non consentirebbe di tagliare il margine del gestore! Per i soliti scettici: "la clausola contrattuale in questione ha un carattere collusivo, nella misura in cui **elimina un apprezzabile elemento di differenziazione dei prezzi finali di vendita dei carburanti**", vale a dire "la **provvigione dei gestori** ... ovvero di **quella componente del prezzo che risulta comprimibile** dai meccanismi concorrenziali".

Questo é il livello delle questioni che emergono sul piano del controllo della corrispondenza e l'applicazione delle regole che presiedono al dispiegarsi della concorrenza e del mercato nel nostro settore.

Per le argomentazioni sostenute dalle associazioni dei retisti e dei gestori in replica ai rilievi formalizzati dall'AGCM rimandiamo ad una lettura della [comunicazione congiunta](#) .

Qui ci piace evidenziare l'apprezzabile capacità di queste associazioni di conservare, pur in tali circostanze, un tono serio, pacato e strettamente attinente al merito.